



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Circolare n. 11/2019

Torino, 17 dicembre 2019

OGGETTO: Prova delle cessioni intracomunitarie - Novità dal 01.01.2020

1 PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione, efficace dal 1° gennaio 2020, relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

1.1 PRESUNZIONI

A norma dell'art. 45-*bis*, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:

- il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A"), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori anch'essi individuati dal Regolamento ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- il venditore è in possesso di:
 - una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A") in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

La dichiarazione scritta, rilasciata dall'acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.

La presunzione può essere rifiutata dall'Amministrazione finanziaria.

1.2 ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI (LETTERA A)

L'art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;
- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.

1.3 ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI (LETTERA B)

Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all'art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:

- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

2 RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

Le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910/UE non sono state ancora recepite dall'ordinamento italiano, né è attualmente prevista una delega al Governo al riguardo.

Le disposizioni aventi efficacia dall'1.1.2020 si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale.

In una situazione analoga (recepimento dell'art. 2 della direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti precisato che alcune delle disposizioni della direttiva in corso di recepimento erano *"sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali"*.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.